SENATO DELLA REPUBBLICA

--- XI LEGISLATURA ----

N. 1171

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, D'AMELIO, SELLITTI, BONO PARRINO, COMPAGNA, CALVI, DELL'OSSO, ZOTTI, LAURIA, FONTANA Albino, COVIELLO, VENTRE, DONATO e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1993

Norme per una organica disciplina nelle materie delle attività professionali dei pubblici dipendenti ed istituzione del ruolo unico professionale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7

Onorevoli Senatori. – In attuazione del comma 2 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme per la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», il Parlamento è stato investito in concreto di stabilire in sede legislativa principi generali per una organica disciplina delle attività professionali esercitate dal personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

L'evoluzione dei tempi e la prospettazione dei nuovi problemi che sono emersi a seguito di esigenze nuove determinate dalla sempre maggiore evoluzione delle tecnologie e della conseguente trasformazione della posizione del professionista nell'ambito delle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni richiedono di superare la confusione e le lacune delle normative vigenti nelle attività di specifico interesse professionale nei vari comparti del pubblico impiego, in parte carenti del tutto di una regolamentazione organica dell'esercizio professionale dipendente che, viceversa, con la legge 20 marzo 1975, n. 70, ha trovato concreta applicazione nel parastato, mentre non ha trovato una sua corretta applicazione nel comparto della Sanità.

Il disegno di legge che viene presentato intende contribuire alla realizzazione di norme regolamentari per una organica disciplina del rapporto d'opera professiona-le nell'ambito dei compiti istituzionali di tutte le pubbliche amministrazioni e a questo problema si ricollegano necessariamente il tipo di organizzazione e l'autonomia della gestione delle strutture professionali in relazione all'esercizio della professione, norme di rilevante interesse che si

ritengono indispensabili al fine di rendere sempre più rispondenti al nuovo modello organizzatorio delle pubbliche amministrazioni lo svolgimento delle attività professionali nell'esclusivo interesse delle amministrazioni medesime.

Storicamente da ben cinque legislature i professionisti dipendenti attendono dai due rami del Parlamento la conversione in legge di un testo legislativo che detti norme sulla disciplina del loro *status* professionale, ma tutte le iniziative volte in tal senso non hanno mai completato l'*iter* legislativo per fine anticipata della legislatura.

È necessario, pertanto, restituire alle categorie professionali dipendenti la fiducia nelle pubbliche istituzioni, assicurando un adeguato riconoscimento alle loro elevate professionalità.

Si ricorda che nella IX legislatura, nella seduta del 7 marzo 1985, il Senato aveva approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1215, considerato:

che con la legge 20 marzo 1975, n. 70, veniva istituito il ruolo professionale nella cui prima qualifica sono stati inseriti gli esercenti, alle dipendenze degli enti pubblici, attività analoghe a quelle delle corrispondenti libere professioni (avvocati, ingegneri, medici, attuari, eccetera);

che con tale innovativa strutturazione il personale in precedenza ordinato in carriera gerarchica dirigenziale analoga a quella dei funzionari amministrativi, veniva regolato da qualifica unica professionale, più confacenti al contenuto delle funzioni svolte, con progressione economica meramente legata all'anzianità ed all'esperienza;

che dette qualifiche professionali, nondimeno per grado di autonomia, capacità decisionale, responsabilità, si pongono a livelli non inferiori a quelli della dirigenza amministrativa, tanto che nello Stato esse coincidono in gran parte con la carriera dirigenziale medesima o sono costituite in ordinamento autonomo come l'Avvocatura dello Stato;

impegna il Governo,

a disciplinare in maniera organica, in sede di riforma della dirigenza ed in armonía con i principi di cui in premessa, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professionisti dipendenti dagli enti pubblici e comunque ad assicurare ai professionisti dipendenti da enti parastatali lo stesso trattamento stipendiale previsto per la dirigenza parastatale con decorrenza dal 1º luglio 1985 secondo i rapporti parametrali stabiliti dall'allegato n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, intercorrenti tra il trattamento economico della dirigenza parastatale e quello della prima qualifica del ruolo professionale».

Questi professionisti, prima del riassetto del parastato, costituivano la categoria direttiva tecnica avvantaggiata, rispetto alla categoria direttiva amministrativa, dall'inserimento iniziale in una qualifica superiore, da tempi di percorrenza della carriera più celeri, dal riconoscimento di specifiche indennità professionali. I professionisti appartenenti anche alle più elevate qualifiche dirigenziali furono inquadrati nel ruolo professionale in attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, trasformando la carriera tecnica in due uniche qualifiche funzionali. non ordinate gerarchicamente al proprio interno, delle quali una riservata ai diplomati, e riconoscendo alla prima qualifica professionale, riservata ai laureati, una preminenza di stato rispetto alla dirigenza amministrativa, con uno sviluppo del trattamento economico parallelo sino alle posizioni più elevate della dirigenza amministrativa.

Questa innovazione legislativa fu esattamente interpretata dal legislatore che, nella legge 20 marzo 1975, n. 70, negli articoli 15 e 16, dispose che gli appartenenti al ruolo professionale, mentre partecipano, in varia misura, al procedimento di formazione della volontà amministrativa degli enti pubblici, si assumono nell'esercizio della loro attività, «a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale».

Come fu osservato in sede di formazione della legge n. 70 del 1975, la relazione illustrativa della suddetta legge 20 marzo 1975, n. 70, aggiunge, inoltre: «Come si desume agevolmente dalla formulazione di questa norma il termine "professionale" non ha certo in questo caso il significato quanto mai ampio e generico di attività svolta in modo continuativo a scopo di guadagno, ma proprio la precisa accezione che assume la parola quando questa la si consideri come l'aggettivo corrispondente al sostantivo "professionista"».

E proprio ai ruoli organici di professionisti il legislatore ha inteso riferirsi per conferire una nuova disciplina giuridica a gruppi di operatori che - come ha avuto occasione di far notare il Consiglio di Stato nella motivazione di alcune sue decisioni giurisdizionali - sono, per così dire, sulla linea di confine tra gli impiegati ed i liberi professionisti, in quanto effettuano prestazioni di lavoro che hanno un peculiare contenuto, giacchè non soltanto si inseriscono nella sfera organizzativa propria dell'ente, ma si proiettano nell'ambito di un'altra struttura giuridica, diventando un elemento sia del rapporto di impiego sia dei vari rapporti professionali costituiti con altri soggetti e con le pubbliche autorità, con responsabilità personali e autonomia decisionale, tanto da potersi affermare che essi cumulano lo status di pubblici impiegati con quello di esercenti la professione".

Lo stesso articolo 15 della richiamata legge 20 marzo 1975, n. 70, contiene implicitamente i criteri orientativi sul modo con cui va organizzata in futuro l'attività delle categorie di professionisti (non più in uffici burocratici, ma nella forma di studi professionali) in cui le competenze individuali possono essere integrate solo dalla collabo-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

razione di gruppo e dall'azione di coordinamento, senza vincoli di subordinazione gerarchica lungo la linea operativa dei servizi d'istituto.

Da questo inquadramento normativo derivano le necessarie conseguenze sul piano retributivo, avuto riguardo alla duplice esigenza di agevolare, per quanto possibile, il reclutamento di giovani professionisti adeguatamente preparati e di assicurare uno sviluppo retributivo consono alle leggi di mercato.

Nella X legislatura il Governo, mantenendo fede all'impegno assunto di affrontare unitamente le problematiche delle categorie professionali che andranno individuate in tutti i settori del pubblico impiego per sottrarle alla contrattazione e ricondurle nell'ambito della riserva di legge, nel presentare al Parlamento il disegno di legge sul «Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali» (atto Camera n. 3464) ha inserito all'articolo 9 le norme per la istituzione del «Ruolo unico professionale» e all'articolo 14 le relative «Norme transitorie».

La Commissione affari costituzionali, esaminando il predetto disegno di legge insieme ad altri, mise a punto una bozza di testo unificato, che non giunse all'approvazione a causa della fine della legislatura. In tale testo, il ruolo unico professionale era previsto all'articolo 13, mentre l'articolo 20 conteneva le norme transitorie.

Sorge quindi la necessità di assicurare con un autonomo provvedimento legislativo l'impegno assunto dal precedente Governo e dal Parlamento nonchè dall'attuale Governo che ha disposto, al comma 2 dell'articolo 73 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, doversi emanare norme di riordino per una organica disciplina nella materia.

Onorevoli senatori, con il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione si intende attuare l'impegno di assicurare ai professionisti dipendenti la disciplina, ripetutamente rinviata, dell'esercizio delle professioni nell'ambito delle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Ciò premesso si espone di seguito il contenuto del testo del presente disegno di legge.

Nell'articolo 1 si espongono le finalità della legge per l'organica disciplina dello stato giuridico dei professionisti dipendenti, mentre nell'articolo 2 si disciplina l'istituzione del ruolo unico professionale nelle pubbliche amministrazioni, in armonia con i principi dettati dal legislatore per gli appartenenti al ruolo professionale degli enti pubblici non economici (ex parastato).

Gli articoli 3 e 4 riprendono, di massima, e integrano per la migliore attuazione, la normativa dettata agli articoli 13 e 20 del testo messo a punto in sede parlamentare nel corso della X legislatura, affiancando un parallelo necessario intervento di riordino delle strutture professionali, favorendo l'aggiornamento permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale e stabilendo norme di garanzia relative ai rischi connessi all'assunzione personale delle responsabilità di natura professionale nell'esercizio delle attività svolte nell'interesse delle amministrazioni di appartenenza. Il rapporto di lavoro viene concordato tra le parti mediante un accordo sindaçale unico per tutti i comparti, considerato che il regime normativo e retributivo delle categorie professionali, anche agli effetti della mobilità, deve essere uguale e viene disciplinato in un'area di contrattazione separata e autonoma riservata agli appartenenti al ruolo unico professionale, così come già previsto all'articolo 13 del sopra ricordato disegno di legge (atto Camera n. 3464 della X legislatura) e come riaffermato nelle osservazioni all'articolo 46 (area di contrattazione per il personale dirigenziale) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dalle Commissioni parlamentari in sede di parere sul testo del decreto legislativo suddetto.

L'articolo 5 assicura incentivi per particolari prestazioni professionali con la espressa consapevolezza – sottolineata anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche svolta dalle competenti Commissioni, in sede congiunta, della Camera e del Senato, approvato alla Camera il 29 ottobre

1992 e al Senato il 12 novembre 1992 – di prevedere la corresponsione di incentivi per incarichi di progettazione espletati dai tecnici dipendenti delle amministrazioni medesime, al fine di non trascurare le aspettative dei professionisti dipendenti che esplicano prestazioni professionali di rilevante interesse dello Stato, rese in rappresentanza delle amministrazioni di appartenenza.

L'efficiente espletamento di attività professionali, cui è corollario il riconoscimento del diritto al compenso quando rivestono aspetti di complessità e delicatezza e per le quali ai soggetti utilizzati vengono riconosciute doti di capacità professionali e di esperienza, oltre che di probità, escludono che esse trovino fondamento nella carica ricoperta nè che possano rientrare, data la loro particolare natura, tra i normali compiti d'ufficio. È necessario, infatti, un apposito provvedimento di conferimento dell'incarico, effettuato intuitu personae e non ratione officii, cui si accompagna un atto di adesione da parte del soggetto investito, che conserva piena potestà di non accettazione o rinuncia all'incarico medesimo.

Nè si può affermare nel caso di specie il principio dell'onnicomprensività, tenuto conto che il quarto e quinto comma dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, prevedono che «è riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse. Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe professionali» ridotte di massima del 30 per cento. Ripetute sentenze della magistratura nell'affrontare l'argomento hanno osservato che il quadro normativo delineato dall'articolo 62 citato consente alle pubbliche amministrazioni di erogare un compenso per le prestazioni professionali rese ad enti diversi e anche a favore dell'ente di appartenenza medesimo, in relazione ad un particolare incarico (sia di progettazione che di direzione lavori, ecc.).

Nei casi in specie, il principio dell'onnicomprensività – va ricordato – non trova applicazione in quanto quest'ultimo non può prevalere su di un atto di legislazione primaria, qual' è il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e conseguentemente non può incidere, in danno dei professionisti tecnici dipendenti delle amministrazioni, su posizioni soggettive direttamente disciplinate da norma di legge.

L'articolo 6 prevede le modalità per l'accesso al ruolo unico professionale mediante concorso pubblico e la composizione delle commissioni esaminatrici.

L'articolo 7 prevede la istituzione di un organo nazionale consultivo posto sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di rispondere all'ulteriore fondamentale esigenza di garantire l'uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, poichè l'esperienza ha dimostrato le serie difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni che hanno istituito per legge il ruolo unico professionale, sia in sede di applicazione delle norme relative, sia in relazione al corretto svolgimento delle attività professionali dipendenti di non semplice attuazione e che hanno prodotto l'emergere di situazioni di incongruenza e di sostanziale irregolarità sanate dall'intervento del giudice amministrativo dopo un lungo contenzioso tra le parti in causa. Al Comitato consultivo nazionale per le attività professionali pubbliche possono rivolgersi le amministrazioni perchè esprima pareri e norme di interpretazione e di indirizzo generale sui quesiti posti dai gruppi consultivi delle singole amministrazioni, già costituiti nell'ambito del parastato.

L'organo nazionale consultivo adempirà, inoltre, agli oneri di pubblicità e di informazione su argomenti concernenti l'attività professionale dipendente finalizzata alla maggiore efficienza e al conseguimento di una effettiva trasparenza dell'azione pubblica e può proporre al Governo iniziative per la migliore efficacia e produttività dell'attività e della qualificazione professionale medesima.

Con l'articolo 8, infine, vengono abrogate le norme, anche speciali, incompatibili con il provvedimento stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano lo stato giuridico dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni e l'esercizio delle rispettive attività professionali per le quali sono richieste l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione negli albi professionali.

Art. 2.

(Istituzione del ruolo unico professionale)

- 1. Per l'esercizio di attività professionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ciascuna pubblica amministrazione è istituito il ruolo unico professionale.
- 2. Appartengono al ruolo unico professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio del rapporto d'opera professionale svolto nell'ambito dei compiti istituzionali della amministrazione cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro attività devono essere iscritti negli albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti rispondono direttamente al legale rappresentante dell'amministrazione. Il ruolo unico professionale si articola in due qualifiche professionali: alla prima, appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il titolo di laurea; alla seconda, appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il titolo di geometra, perito industriale, perito agrario.
- 3. Sono altresì inquadrati nel ruolo unico professionale, anche in soprannumero, con la decorrenza prevista al comma 1, i

dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo assunti per l'esercizio delle corrispondenti attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione. Il requisito della iscrizione all'albo professionale sarà accertato nei confronti del personale in servizio con riferimento alla data di inquadramento nel ruolo unico professionale.

4. Il personale di cui al comma 3 conserva l'anzianità di servizio maturata nella qualifica ricoperta alla data dell'inquadramento in ruolo.

Art. 3.

(Organizzazione)

- 1. Le modalità di accesso, la determinazione delle dotazioni organiche per ciascuna professione, la utilizzazione e la mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e da queste alle altre pubbliche amministrazioni e viceversa, l'organizzazione delle attività professionali, l'individuazione delle strutture professionali, la definizione degli incarichi di coordinamento nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni, nonchè i rapporti con i dirigenti sulla base dell'autonomia del ruolo unico professionale e delle rispettive responsabilità. saranno disciplinati con apposito decreto emanato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindacati nazionali delle categorie professionali maggiormente rappresentativi su base nazionale.
- 2. Allo scopo di assicurare l'efficienza delle proprie strutture professionali, le pubbliche amministrazioni devono garantire la dotazione di idonei mezzi strumentali e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo e all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di ricerca e di applicazione, nonchè del necessario personale amministrativo e tecnico di supporto funzional-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente dipendente dalle strutture professionali medesime.

- 3. Ai fini della migliore qualificazione dei professionisti dipendenti, le pubbliche amministrazioni promuovono e favoriscono l'aggiornamento permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale, la partecipazione a convegni di studio, a corsi e attività scientifiche, a visite di specializzazione, prevedendo le condizioni.
- 4. Gli incarichi professionali di docenza, limitati ai singoli corsi organizzati dalle pubbliche amministrazioni anche in comune con le altre amministrazioni, vengono conferiti a professionisti dipendenti ed esterni e a docenti, esperti nelle discipline del corso, dal competente organo della amministrazione promotrice che, in accordo con le amministrazioni interessate, determina anche i relativi compensi e spese da ripartire proporzionalmente al numero dei propri dipendenti iscritti al corso.
- 5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a stipulare in favore degli appartenenti al ruolo unico professionale apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi e i danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali di propria competenza.
- 6. Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle attività professionali loro conferite, le pubbliche amministrazioni assumeranno a proprio carico, a condizione che non sussistano conflitti di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale e da un eventuale perito di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'amministrazione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 4.

(Area di contrattazione)

1. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico fondamentale ed accessorio de-

gli appartenenti al ruolo unico professionale, così come gli istituti normativi non contemplati nella presente legge, sono definiti in una unica, autonoma, separata area di contrattazione, alle cui trattative partecipano l'agenzia prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, e rappresentanti della Confederazione sindacale nazionale delle categorie professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che rappresentano esclusivamente il personale appartenente al ruolo unico professionale in ciascun comparto. Il trattamento economico anche di carattere accessorio degli appartenenti alla seconda qualifica professionale è parametrato al trattamento economico anche di carattere accessorio della prima qualifica professionale ed è disciplinato con le medesime procedure. Gli accordi sindacali stabiliranno la misura percentuale del trattamento economico anche di carattere accessorio attribuito agli appartenenti alla seconda qualifica professionale. Il primo accordo sindacale definisce le tabelle di equiparazione con riferimento alle qualifiche equipollenti e i criteri di inquadramento nelle pubbliche amministrazioni dei vari comparti, tenendo conto delle posizioni giuridiche raggiunte alla data di entrata in vigore della presente legge e facendo salvi i trattamenti economici di miglior favore.

- 2. In relazione all'onere relativo all'aggiornamento professionale obbligatorio, agli appartenenti al ruolo unico professionale, unitamente al trattamento stipendiale annuo, viene attribuita una indennità professionale per dodici mesi, la cui misura in percentuale è stabilita in sede di accordo sindacale nazionale e non può eccedere, per ciascun anno, l'ammontare annuo lordo dei rispettivi trattamenti.
- 3. Il personale appartenente alla decima qualifica funzionale degli enti pubblici non economici, articolata in due livelli stipendiali differenziati, oltre l'iniziale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21,

conserva tale articolazione nel ruolo unico professionale. Per il restante personale di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni istituiscono, con effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, due livelli stipendiali differenziati, oltre l'iniziale, nei quali il predetto personale che non abbia subito alcuna sanzione disciplinare è inquadrato, rispettivamente, dopo sei anni e sedici anni di anzianità di servizio, a parità di funzioni connesse con l'attività professionale d'istituto, esclusivamente per meriti conseguiti per titoli professionali, culturali e di servizio, da valutarsi a cadenza annuale in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri da determinarsi in sede di contrattazione nazionale con il procedimento di cui al comma 1, garantendo trasparenza nei comportamenti attuativi. L'ammontare del trattamento annuo lordo in aggiunta al trattamento stipendiale del livello iniziale di professionalità e gli altri emolumenti retributivi vengono definiti in sede di contrattazione nazionale.

- 4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge per l'accesso ai suddetti livelli è sufficiente, rispettivamente, una anzianità di sei e sedici anni di servizio riconosciuta nella qualifica senza aver subìto sanzioni disciplinari. La data di decorrenza degli effetti economici, da attribuirsi in sede di contrattazione nazionale, è la medesima.
- 5. Per il personale dipendente degli enti pubblici non economici già appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale, cessato dal servizio anteriormente al 1º luglio 1990, la retribuzione stipendiale pensionabile sarà rideterminata da tale data:
- a) sulla base del trattamento economico attribuito al primo livello stipendiale differenziato del personale della decima qualifica funzionale del ruolo professionale degli enti pubblici non economici di cui al comma 3, per coloro che avevano conseguito nei pregressi ordinamenti la qualifica di dirigente o il grado IV o III o la classe di stipendio corrispondenti;
- b) sulla base del trattamento economico attribuito al secondo livello stipendiale

differenziato del personale della decima qualifica funzionale del ruolo professionale degli enti pubblici non economici di cui al comma 3, per coloro che avevano conseguito nei pregressi ordinamenti la qualifica di dirigente superiore o dirigente generale o il grado II o I o la classe di stipendio corrispondenti.

6. Ove con provvedimento di carattere generale siano apportate variazioni alle retribuzioni pensionabili degli appartenenti al ruolo unico professionale in servizio, al personale destinatario della presente legge le pensioni in corso di godimento sono riliquidate assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica professionale e per la posizione in cui l'appartenente al ruolo unico professionale si trovava all'atto di cessazione dal servizio, restando ferme, ove previste, le condizioni di migliore favore in godimento. Si provvede altresì alla riliquidazione della pensione integrativa ogni qualvolta intervenga una variazione nella misura dell'assicurazione obbligatoria percepita dal singolo interessato. Nelle ipotesi sopra riportate, ove all'interessato sia stata a suo tempo liquidata in capitale una quota percentuale del trattamento complessivo di pensione, la pensione stessa viene riliquidata prendendo a base la nuova pensione complessiva diminuita della medesima quota percentuale già liquidata in capitale.

Art. 5.

(Incentivi per incarichi professionali)

1. La progettazione preliminare, di massima ed esecutiva, la direzione dei lavori, l'alta sorveglianza, l'incarico di ingegnere capo per le opere superiori a un milione di ECU, il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo sono affidati di regola, nei limiti delle specifiche competenze, a professionisti dipendenti delle strutture tecniche delle pubbliche amministrazioni che curano l'esecuzione delle opere, ovvero anche a professionisti di altre strutture tecniche della pubblica amministrazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui esse per legge possono avvalersi. Ai fini della valorizzazione della professionalità, per le rispettive competenze e specializzazioni professionali dovrà essere assicurato, in ogni caso, il criterio della rotazione degli incarichi che dovranno essere annotati in ordine cronologico a cura delle amministrazioni interessate in un apposito registro. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non si tiene conto degli incarichi non retribuiti perchè svolti nell'adempimento dei compiti d'istituto.

- 2. Le pubbliche amministrazioni nel caso di insufficienza del proprio organico professionale o che non dispongano di proprie strutture tecniche possono avvalersi, previa apposita intesa, anche in parte e con motivata delibera, di professionisti dipendenti, di provata competenza, di altre pubbliche amministrazioni per gli incarichi professionali indicati al comma 1, ovvero, nel caso di opere di particolare complessità o che richiedono particolari cognizioni ed esperienze tecnico-scientifiche, anche di liberi professionisti di comprovata competenza ed esperienza nell'incarico da affidare, sorteggiati su terne proposte dai consigli degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della provincia in cui ha sede l'amministrazione, contemperando il criterio della rotazione degli incarichi professionali secondo le modalità indicate al comma 1. Per le opere di alta complessità tecnica o urbanistica o di rilevante interesse artistico l'amministrazione procede di norma ad un concorso di progettazione. La progettazione esecutiva dell'opera deve essere affidata al vincitore del concorso.
- 3. Gli incarichi di collaudo tecnicoamministrativo e di collaudo statico sono affidati a rotazione dalla pubblica amministrazione a professionisti in servizio o in quiescenza con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale, fatto salvo il criterio della rotazione degli incarichi professionali seguendo le modalità indicate al comma 1. Nei casi di difficoltà o complessità come indicati al comma 2, gli incarichi sopradetti sono affidati dalla pubblica amministrazione a liberi professionisti

competenti, sorteggiati a rotazione su terne proposte dai consigli degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della provincia in cui ha sede l'amministrazione. Per lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica, il collaudo viene affidato ad una commissione secondo le vigenti norme per le opere pubbliche.

- 4. Per la valutazione degli onorari, le singole pubbliche amministrazioni applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione, ridotte del 30 per cento per le prestazioni professionali previste dal quarto comma dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Per i lavori correnti e le nuove opere e impianti tecnologici eseguiti dai professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le somme dei compensi ridotti per le prestazioni professionali di cui al comma 1, compresi i compensi maturati e gli incentivi per le progettazioni approvate così come previsti per legge, sono destinate dalle amministrazioni di appartenenza alla costituzione di un fondo interno e vengono ripartite in misura percentuale fra i componenti tecnici e i professionisti della struttura professionale che ha svolto l'incarico professionale, secondo criteri di obiettiva trasparenza concordati da ciascuna pubblica amministrazione interessata con i sindacati delle categorie professionali interessate.
- 5. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 4 sono prelevate sulle quote di stanziamento annuali riservate dai titolari dei lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci per la realizzazione dei lavori, tenuto conto dei programmi in corso, ed assegnate ad apposito capitolo degli stati di previsione della spesa o ad apposita voce dei bilanci dei titolari dei lavori.

6. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 dell'articolo 4 prevederanno, altresì, l'attribuzione e la misura percentuale delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati, o comunque recuperati a favore dell'amministrazione di appartenenza, per l'attività svolta dagli appartenenti al ruolo unico professionale.

Art. 6.

(Accesso)

- 1. L'accesso alle due qualifiche professionali del ruolo unico professionale avviene per pubblici concorsi indetti dalle singole amministrazioni per titoli ed esami, ai quali sono ammessi gli iscritti ai relativi albi professionali indicati nei bandi di concorso unitamente ai titoli di studio richiesti e agli eventuali titoli di specializzazione.
- 2. La composizione delle commissioni esaminatrici dovrà comprendere due professionisti, di cui uno interno alle amministrazioni che hanno bandito il concorso pubblico, designati dai competenti consigli degli ordini e dei collegi professionali della provincia sede di concorso, nonchè docenti esperti nelle materie che formeranno oggetto della prova d'esame.

Art. 7.

(Comitato consultivo nazionale per le attività professionali pubbliche)

1. Al fine di assicurare presso le pubbliche amministrazioni l'uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale ai fini della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza professionale degli appartenenti al ruolo unico professionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali pubbliche (CCNAPP), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero da un suo delegato. Il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali pubbliche è organo collegiale a carattere paritetico, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, ha una durata quadriennale ed è costituito da tre membri legali rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, designati in ciascun comparto dai propri organi rappresentativi, e da un eguale numero di membri rappresentanti le

(Marie 1997) (1997) (1997) (1998) (

categorie appartenenti al ruolo unico professionale, eletti presso gli enti professionali nazionali di categoria secondo norme e modalità fissate, in accordo con i sindacati maggiormente rappresentativi su base nazionale delle categorie professionali dipendenti, dal regolamento di funzionamento del Comitato consultivo nazionale per le attività professionali pubbliche che detta altresì norme sul proprio funzionamento. Deve essere, in ogni caso, assicurata la presenza di almeno un membro delegato in rappresentanza di ciascuna categoria professionale tenuta all'iscrizione ad un albo professionale in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze e delle conoscenze. I membri possono essere rieletti, ma non per due quadrienni consecutivi.

2. L'indirizzo generale, la individuazione dei fabbisogni, il controllo dell'efficienza e della produttività dell'attività professionale, la trattazione di singole materie e affari omogenei, il conferimento degli incarichi esterni all'attività professionale istituzionale, la promozione e lo studio di attività, progetti e programmi speciali che richiedono l'integrazione di differenti competenze professionali ed esperienze, le infrazioni lamentate dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'esercizio professionale da deferire agli ordini e collegi professionali ed ogni altro provvedimento attinente l'attività professionale vengono adottati a maggioranza semplice dal Comitato consultivo nazionale per le attività professionali pubbliche mediante pareri obbligatori ed istruzioni emanate periodicamente. Il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali pubbliche esprime pareri e norme di interpretazione e di indirizzo generale anche sugli affari e provvedimenti deferiti dai Gruppi consultivi per le attività professionali pubbliche costituiti con regolamento interno presso le singole amministrazioni e composti da un rappresentante eletto da ciascuna delle categorie professionali presenti nel ruolo unico professionale istituito presso ciascuna amministrazione, ed è presieduto dal legale rappresentante dell'amministrazione medesima. Il Comitato consultivo nazionale per le attività profes-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sionali pubbliche può proporre al Governo argomenti attinenti l'attività professionale pubblica e la organizzazione delle strutture professionali ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime.

Art. 8.

(Norme abrogate)

- 1. Sono abrogate le disposizioni anche di carattere speciale incompatibili con la presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

